

Disposizioni per l'istituzione dell'Albo regionale "Preparatori giovani cavalli".

Art. 1 – Allo scopo di elevare e sancire il livello qualitativo della professionalità degli operatori equestri qualificati e dediti all'addestramento, preparazione e valorizzazione dei giovani puledri e cavalli nati e allevati in Sardegna, l'Istituto, in linea con il principio di cui al 2° comma dell'art. 1 D.P.G.R. 31/10/1985 n° 145, istituisce l'Albo Regionale dei "Preparatori di giovani cavalli";

Art. 2 – Possono ottenere l'iscrizione all'Albo:

- a) i soggetti in possesso del diploma di "Preparatore Federale di giovani cavalli" ottenuto a seguito della frequenza di apposito corso organizzato dall'Istituto e dalla F.I.S.E.;
- b) i soggetti in possesso della relativa abilitazione ottenuta a seguito della frequenza di apposito Corso di aggiornamento organizzato dall'Istituto in collaborazione con la F.I.S.E..

Art. 3 – Nelle more dell'organizzazione di tali Corsi di aggiornamento, può essere richiesta all'Istituto l'iscrizione provvisoria all'Albo da parte dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 24 anni e non superiore a 50; si può prescindere dall'età nei casi di comprovato esercizio dell'attività da almeno tre anni a giudizio della Commissione;
- b) possesso di autorizzazione a montare di I° grado;
- c) curriculum equestre attestante le esperienze di lavoro, i più rilevanti risultati sportivi ottenuti a livello regionale, nazionale e internazionale, l'elenco dei giovani puledri e cavalli preparati nell'ultimo quinquennio con l'indicazione dei proprietari e delle manifestazioni cui hanno partecipato, con i relativi risultati;
- d) eventuale iscrizione alla Camera di Commercio, posizione fiscale, partita IVA ecc. o comunque dichiarazione attestante lo svolgimento di tale attività equestre a titolo professionale esclusivo e principale.

Art. 4 – L'iscrizione all'Albo è requisito obbligatorio per poter presentare puledri e cavalli per conto di terzi allevatori e proprietari, nelle manifestazioni ufficiali indette e finanziate dall'Istituto per la valorizzazione della produzione selezionata, salvo le prove a carattere agonistico rette dai regolamenti F.I.S.E..

Art. 5 – Possono richiedere l'iscrizione provvisoria all'Albo anche gli allevatori o proprietari che provvedano a presentare i loro cavalli personalmente o direttamente a mezzo di un familiare o di un giovane cavaliere, purchè in possesso della necessaria tecnica equestre. In tal caso si prescinde anche dall'età, purché siano garantiti dall'istruttore federale o da un preparatore diplomato.

Art. 6 – Per la valutazione delle domande di iscrizione all'Albo, di cui all'art. 1 delle presenti disposizioni, è incaricata apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale dell'Istituto, così composta:

- Presidente Un Direttore di Servizio dell'Istituto;
- Componente Tecnico – Esperto dell'Istituto;
- Componente Tecnico – Esperto designato dal Comitato Regionale della F.I.S.E..

La Commissione si riunisce ogni qualvolta venga convocata dal Presidente;

Art. 7 – L'iscrizione di cui all'art. 2 è valida per un triennio e dovrà essere riproposta per essere rinnovata. Non verrà rinnovata qualora l'iscritto non abbia svolto sufficiente attività nel campo specifico della preparazione e addestramento di giovani puledri e cavalli.

Art. 8 – L'iscrizione ai sensi dell'art. 3 e 5 è anch'essa valida per un triennio, ma non potrà essere riproposta se nel frattempo non sarà stata ottenuta la prescritta abilitazione, tramite la frequenza di apposito corso di formazione organizzato dall'Istituto in collaborazione con la F.I.S.E.. In tal caso sarà possibile conseguire anticipatamente l'iscrizione ai sensi dell'art. 2.

Art. 9 – Sempre nelle more dell'attivazione dei Corsi di aggiornamento di cui all'art. 2 lett. b), sarà compilato un elenco dei “Preparatori raccomandati” che verrà pubblicizzato a cura dell'Istituto soprattutto allo scopo di favorire la commercializzazione del cavallo sardo.

Art. 10 – Per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei “preparatori raccomandati” è necessario produrre la seguente documentazione:

- a) domanda in carta semplice su apposito modulo, sotto forma di dichiarazione personale attestante il possesso dei requisiti richiesti.
- b) Attestazione dell'iscrizione al registro IVA per l'attività di preparatore e mediatore/commerciante di giovani cavalli;
- c) Attestazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio con la qualifica di mediatore/commerciante di cavalli;
- d) Curriculum equestre e di preparatore di giovani cavalli con particolare riferimento agli ultimi cinque anni.

Sulla iscrizione nell'elenco esprime parere la Commissione di cui all'art. 6 e delibera il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 11– Tutti gli operatori iscritti all'Albo sono soggetti al seguente codice disciplinare.

L'Istituto provvederà a deferire tutti coloro che si renderanno responsabili di comportamenti scorretti o lesivi del buon nome dell'Ente e dei suoi rappresentanti, Dirigenti e Funzionari, nonché di slealtà sportiva.

Art. 12- Costituiscono atti sanzionabili:

- a) La somministrazione ed uso di sostanze e metodi doping.
- b) Tutti i comportamenti che violino i principi e i doveri della lealtà e correttezza sportiva;
- c) Tutti gli atti irrispettosi, offensivi e minacciosi e di violenza in genere, compiuti nei confronti degli Ufficiali di gara, dirigenti e funzionari dell'Istituto, operatori delegati all'organizzazione;
- d) Tutte le dichiarazioni lesive della onorabilità e del prestigio di Ufficiali di gara, Componenti dei Comitati organizzatori, Dirigenti e funzionari dell'Istituto;
- e) Le dichiarazioni di cui alla lettera c) se sono state rese a mezzo stampa, radio e televisione e non vi sia stata rettifica tempestivamente pubblicata a norma della legislazione sulla stampa, comportano un aggravamento della violazione disciplinare e della relativa sanzione;
Il procedimento può essere avviato d'ufficio o a seguito di denuncia scritta.

Art. 13 - Le norme del presente Regolamento, si applicano oltre ai presentatori, ai proprietari, agli accompagnatori e a chiunque a qualsiasi titolo faccia parte della “scuderia” che gestisce il cavallo o a chiunque si renda responsabile dei descritti comportamenti, nell’ambito della manifestazione. Il preparatore risponde, altresì, per responsabilità, a qualsiasi titolo, dell’operato e del comportamento dei propri accompagnatori collaboratori o dipendenti.

Sanzioni disciplinari sono:

- a) La censura;
- b) L’ammenda fino ad €600,00.
- c) La sospensione della partecipazione alle manifestazioni indette dall’Istituto Incremento Ippico della Sardegna fino ad un massimo di un anno;
- d) La radiazione intesa come divieto definitivo di partecipazione alle manifestazioni indette dall’Istituto.

Art. 14 - Modalità di applicazione delle sanzioni.

L’applicazione delle sanzioni deve essere proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, tenendo, altresì presenti le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi.

Art. 15 - Competenza degli organi giudicanti.

La competenza a giudicare delle infrazioni commesse nell’ambito delle manifestazioni indette dall’Istituto Incremento Ippico della Sardegna è attribuita ad un Giudice Unico Regionale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso è altresì competente a giudicare nelle ipotesi di uso di certificazioni false o falsificate relative alla identità ed alle caratteristiche dei cavalli iscritti e partecipanti alle manifestazioni.

Art. 16 - Procedimento dinanzi al Giudice Unico Regionale.

Il Giudice Unico Regionale, ricevuto l’atto di accusa, fissa, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, l’udienza di discussione del procedimento, dandone comunicazione all’accusato e agli eventuali testimoni indicati, nell’atto di accusa o nella memoria difensiva. L’accusato potrà, fino al giorno della discussione, prendere visione degli atti del procedimento a suo carico ed estrarne copia. È sua facoltà altresì presentare memorie, nonché portare alla udienza di discussione i testimoni a scarico che ritiene opportuno siano interrogati dal Giudice.

Questi, dopo aver sentito l’accusato, se lo richieda o se lo ritenga opportuno e interrogati i testimoni, sempre se lo ritenga opportuno, pronuncia immediatamente la decisione.

Qualora sia necessaria l’audizione di altri iscritti all’Albo preparatori, costoro hanno l’obbligo di presentarsi.

La mancata presentazione senza giustificato motivo, sarà passibile di procedimento disciplinare.